

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

**Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Giudice dell'esecuzione
Dr. PIOVANO**



R.G. Es N.36/2023

Dott. Ing. Paolo Terrone



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Giudice dell'Esecuzione Dr. PIOVANO

R.G.Es N.36/2023

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Il sottoscritto Dott. Ing. Paolo Terrone, consulente tecnico d'ufficio nella procedura in oggetto, con studio in Guidonia Via Montecelio 31, cap 00012, tel. 0774 345110, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. 15529

PREMESSO

che, dopo essere stato nominato Esperto Estimatore nella causa di cui in epigrafe, con ordinanza del 1 Maggio 2023, dichiarandosi disposto ad accettare l'incarico, prestava il giuramento di rito telematicamente il 3 maggio 2023 e gli veniva conferito l'incarico di rispondere ai quesiti come riportato nel decreto di nomina come di seguito.

1. provvedere a dare comunicazione, anche via email, al custode dell'incarico ricevuto e trasmissione della planimetria catastale dell'immobile staggito; il custode, ricevuta la comunicazione e in accordo con il perito estimatore nominato, provvederà a dare comunicazione scritta (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo di posta elettronica certificata) al/i debitore/i esecutato/i, agli eventuali comproprietari dell'immobile pignorato, al creditore procedente e ai creditori intervenuti dell'intervenuta nomina dell'esperto e del custode, delle finalità degli incarichi ricevuti, della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali (che dovranno cominciare entro 60 giorni da oggi);
2. esaminare - prima di ogni altra attività salvo quanto indicato nella lettera A) - l'atto di pignoramento e la documentazione ipo-catastale (o la relazione notarile



sostitutiva) verificando, anche con controlli presso i competenti uffici dell’Agenzia del Territorio:

- a. la completezza/idoneità dei documenti in atti;
- b. la corretta ed esatta individuazione dei beni oggetto della espropriazione in relazione ai dati catastali e dei registri immobiliari;
- c. i dati catastali effettivamente risultanti e la corrispondenza/non corrispondenza delle certificazioni catastali ai dati indicati nell’atto di pignoramento e le eventuali regolarizzazioni occorrenti;
- d. le note di trascrizione e i titoli di trasferimento (in particolare l’atto di provenienza) con specifico riferimento ad eventuali servitù o altri vincoli trascritti (ad esempio, regolamento condominiale contrattuale) o ad eventuali iscrizioni ipotecarie successive al pignoramento;
- e. la sussistenza di diritti di comproprietà (specificando se il bene è in comunione legale tra i coniugi o in comunione ordinaria) o di altri diritti reali parziari; qualora risulti pignorata la sola quota di $\frac{1}{2}$ di un immobile in comunione legale dei beni, il perito estimatore provvederà a trasmettere immediatamente una relazione informativa al giudice, astenendosi dal completare le operazioni peritali fino a nuova disposizione del giudice dell’esecuzione;
- f. la continuità delle trascrizioni nel ventennio:
 - indicando tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni pignorati intervenuti tra la trascrizione del pignoramento e, a ritroso, il primo titolo di provenienza anteriore al ventennio che precede la notifica del pignoramento, segnalando anche tutti i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti, specificando, altresì, esattamente su quale ex-particella di terreno insistono i manufatti subastati;
 - segnalando al giudice dell’esecuzione e ai creditori precedente e intervenuti senza indugio, nell’ipotesi in cui un trasferimento sia avvenuto per causa di morte, l’eventuale mancanza della trascrizione dell’accettazione espressa o tacita di eredità, non essendo a tal fine sufficiente la trascrizione del solo certificato successorio da parte dell’Agenzia delle Entrate;



- a) per il caso in cui dai registri immobiliari non risulti l'accettazione tacita o espressa dell'eredità in favore del debitore, il perito estimatore interromperà senz'altro le operazioni di stima, limitandosi a comunicare la circostanza al giudice dell'esecuzione, fino a nuove istruzioni;
 - b) per il caso in cui sia carente la trascrizione di un'accettazione espressa o tacita nel corso del ventennio e a favore di uno dei danti causa del debitore, il perito estimatore si limiterà a segnalare la circostanza al giudice dell'esecuzione e ai creditori precedente e intervenuti, perché provvedano a curare la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità risultata carente prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c., informandone immediatamente l'esperto perché ne dia atto nell'elaborato di stima, procedendo comunque con le operazioni di stima;
- 3.** verificare, anche con controlli presso l'ufficio tecnico del Comune:
- a. la regolarità edilizia e urbanistica;
 - b. la dichiarazione di agibilità dello stabile;
 - c. i costi delle eventuali sanatorie;
 - d. eventuali obbligazioni derivanti da convenzioni urbanistiche non ancora adempite (e gravanti sui proprietari ed aventi causa);
 - e. eventualmente, indici di edificabilità, cessioni di cubature, vincoli tesi ad espropriazione;
- 4.** verificare, anche con controlli presso i competenti uffici amministrativi eventuali vincoli paesistici, idrogeologici, forestali, storico-artistici, di prelazione dello Stato ex D. Lgs. 42/2004, ecc.
- 5.** fare accesso, con l'assistenza del custode, all'immobile pignorato per:
- a. verificarne la consistenza e l'esatta identificazione;
 - b. trarre gli elementi necessari per la descrizione e per scattare fotografie;
 - c. accertare lo stato di conservazione;
 - d. verificare la corrispondenza ai progetti depositati in Comune e alla scheda catastale;



- e. verificare lo stato di possesso/godimento: identificazione dei soggetti occupanti (e composizione del nucleo familiare) e i titoli che giustifichino la permanenza nell'immobile;
 - f. fornire agli esecutati (o agli occupanti) le informazioni necessarie sul processo esecutivo, avvertendo i debitori, con l'assistenza del custode, che fino al giorno dell'udienza fissata a norma dell'art. 569 c.p.c. potranno depositare presso la cancelleria della sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale istanza di conversione a norma dell'art. 495 c.p.c., contestualmente versando su un libretto di deposito giudiziario o al portatore la somma pari a 1/5 dei crediti azionati in precetto dal creditore precedente e dei creditori eventualmente intervenuti e avvisare altresì i debitori esecutati e gli occupanti privi di titolo che, in mancanza, all'udienza ex art. 569 c.p.c. verrà ordinata la liberazione dell'immobile pignorato;
6. accertare, con controllo presso l'amministrazione condominiale:
- a. l'ammontare medio delle spese condominiali ordinarie;
 - b. l'esistenza di eventuali spese condominiali insolite nell'anno in corso e nell'anno solare precedente (elementi rilevanti sulla stima ex art. 63 disp.att. c.c. che andranno decurtate dal valore di stima dell'immobile);
7. verificare, con controllo presso l'Agenzia delle Entrate la registrazione del titolo dei terzi occupanti (e, se del caso, acquisirne una copia);
8. verificare presso la Cancelleria (Civile) del Tribunale:
- a. l'attuale pendenza delle cause relative a domande trascritte (se risultanti dai RR.II.);
 - b. la data di emissione e il contenuto dell'eventuale provvedimento di assegnazione della casa coniugale al coniuge separato o all'ex-coniuge dell'esecutato/a che occupa l'immobile (e acquisirne copia).

Ai fini delle ricerche che precedono, si **autorizza** sin d'ora **l'esperto** ad accedere ad ogni documento concernente gli immobili pignorati, ivi compresi documenti relativi ad atti di acquisto e rapporti di locazione in possesso del Comune, dell'Agenzia del Territorio, dell'Agenzia delle Entrate o dell'amministratore del



condominio o di notaio, ed a estrarne copia, non operando, nel caso di specie le limitazioni previste in tema di trattamento dati personali; **autorizza altresì il Perito** a richiedere al Comune competente certificato storico di residenza relativo a qualsiasi occupante dell'immobile pignorato, nonché l'estratto per riassunto di atto di matrimonio e il certificato di stato di famiglia del debitore esecutato;

9. predisporre la relazione di stima con il seguente contenuto e, in caso di pluralità di immobili privi di un oggettivo rapporto pertinenziale (ad es. abitazione e box, abitazione e cantina, abitazione e giardino etc.), predisporre per ciascun lotto una singola relazione identificata con numeri progressivi (lotto 1, 2 etc.), precisando in ciascuna di tali relazioni le informazioni e i dati indicati nei punti seguenti:

- a) identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali e, in particolare,
 - indicazione del diritto pignorato (se nuda proprietà, indicare la data di nascita dell'usufruttuario vitalizio)
 - “descrizione giuridica” del bene oggetto del diritto: indirizzo, superficie complessiva, numero dei vani, estremi catastali, confini, eventuali pertinenze e accessori, eventuali millesimi di parti comuni, ecc.
- b) sommaria descrizione del bene
 - una breve descrizione complessiva e sintetica dei beni facenti parte di ogni singolo lotto (“descrizione commerciale”), nella quale dovranno saranno indicati: la tipologia del cespite e dello stabile e dell'area in cui si trova, la superficie commerciale e la composizione interna, le condizioni di manutenzione e le più rilevanti caratteristiche strutturali ed interne del bene, avendo cura di precisare la presenza di barriere architettoniche e l'eventuale possibilità di rimozione o superamento delle stesse indicando il presumibile costo, che non andrà dedotto dal valore di stima;
- c) stato di possesso del bene, con indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento:



- indicare se il bene è “libero” oppure “occupato dal debitore e suoi familiari” (e, di regola, sarà perciò considerato “libero al decreto di trasferimento”) oppure “occupato da terzi”
 - in tale ultimo caso occorre indicare: il titolo vantato dal terzo; la data di registrazione della locazione e il corrispettivo (se corrisposto anche dopo il pignoramento e come depositato nell’interesse dei creditori) esprimendo un giudizio di congruità/incongruità del canone fissato (ed indicando il deprezzamento subito dall’immobile in caso di offerta in vendita con locazione in corso); la prima data di scadenza utile per l’eventuale disdetta (e qualora tale data sia prossima, darne tempestiva informazione al custode e al giudice dell’esecuzione); l’eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio; la data di emissione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale
 - allegare copia di tutti i documenti rinvenuti o esibiti;
- d) esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico: domande giudiziali (precisando se la causa è ancora in corso), atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura, eventuali convenzioni matrimoniali o provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge, altri pesi o limitazioni d’uso (ad esempio, oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, regolamenti condominiali trascritti);
- e) esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente: iscrizioni ipotecarie (anche successive al pignoramento), pignoramenti, sentenze di fallimento, ecc.
- f) informazioni sulla regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché sulla dichiarazione di agibilità dello stesso:
- verifica e attestazione della conformità/non conformità dello stato di fatto attuale ai progetti approvati e alle discipline urbanistiche



- esistenza/inesistenza del certificato di agibilità o abitabilità
 - potenzialità edificatorie del bene
 - quantificazione dei costi necessari per la sanatoria (se possibile) o per la demolizione della parte abusiva e per l'esecuzione di opere tese al ripristino della funzionalità dei beni (ove gravemente compromessa)
- g) attestazione di prestazione energetica (APE): qualora sia possibile reperire l'attestazione di prestazione energetica già redatto l'esperto stimatore ne darà conto nel suo elaborato affinché le informazioni sulla prestazione energetica dell'immobile possano essere contenute nell'avviso di vendita, in caso contrario non provvederà alla sua redazione; nel caso in cui l'immobile non necessiti di attestazione di prestazione energetica, il perito stimatore ne darà atto in perizia.
- h) analitica descrizione del bene e valutazione estimativa:
- indicazione della superficie lorda e superficie commerciale con esplicitazione dei coefficienti impiegati; illustrazione dettagliata delle caratteristiche interne ed esterne del bene e dello stato di manutenzione; segnalazione di tutti i fattori incidenti sul valore (spese condominiali ordinarie e/o insolute, stato d'uso e manutenzione, stato di possesso, vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, necessità di bonifica da eventuali rifiuti anche tossici o nocivi, eventuali oneri o pesi, ecc.);
 - verifica della conformità/non conformità degli impianti e manutenzione degli stessi;
 - determinazione del valore commerciale di ogni lotto, indicando i criteri di stima utilizzati e le fonti delle informazioni utilizzate per la stima, gli adeguamenti e le correzioni della stima apportate;
 - abbattimento forfettario (nella misura del 10% del valore venale) dovuto all'assenza di garanzia per vizi occulti, nonché all'esistenza di eventuali oneri gravanti sul bene e non espressamente considerati dal perito;
 - decurtazioni relative alle spese necessarie per la regolarizzazione urbanistica, edilizia e catastale del bene se possibile, alle bonifiche da eventuali rifiuti e alle spese condominiali insolute nel biennio;
- i) indicazione del valore finale del bene, al netto delle predette decurtazioni e correzioni, tenendo conto che gli oneri di regolarizzazione urbanistica o catastale o



per la bonifica da eventuali rifiuti saranno di regola detratti dal valore del compendio di stima;

l) motivato parere, nel caso di pignoramento di quota, sulla comoda divisibilità del bene (formando, nel caso, ipotesi di divisione in natura o con conguaglio) e sulla possibilità di vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa in proporzione al valore di stima dell'intero immobile valutato come sopra indicato;

10. eseguire almeno nr. 6 fotografie dei manufatti e delle aree (2 scatti dell'esterno e 4 scatti dell'interno avendo cura di non ritrarre inavvertitamente alcuna persona) che verranno allegate alla relazione di stima;

11. depositare presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari in via telematica almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata, unitamente ad una dettagliata nota spese per le attività svolte secondo la prassi in uso presso la sezione, la relazione di stima e i relativi allegati, rivolgendo al G.E. tempestiva e motivata istanza di proroga qualora si presentassero difficoltà tali da pregiudicare il rapido e preciso svolgimento dell'incarico; qualora il ritardo nel deposito della relazione dipenda dal ritardo con cui le autorità competenti rilasciano i documenti tempestivamente richiesti dall'esperto si autorizza sin da ora una proroga di giorni 25, senza la necessità di richiedere formalmente proroghe; nel caso di deposito della relazione nel termine così prorogato, l'esperto dovrà nell'elaborato stesso esattamente indicare al giudice dell'esecuzione le date di conferimento di incarico e quelle in cui sono stati richiesti alle amministrazioni interessate i documenti di cui sopra, al fine delle conseguenti valutazioni del giudice sulla diligenza prestata dal perito nell'espletamento dell'incarico;

12. entro il termine sopra indicato e comunque appena possibile, inviare (tramite e-mail o fax) ai creditori e (per posta ordinaria o e-mail) al/i debitore/i la perizia di stima;

13. nel caso in cui il perito estimatore dovesse ricevere richieste di sospensione delle operazioni di stima da parte del debitore o dei creditori, proseguire le proprie attività informando la parte che l'esecuzione potrà essere sospesa solo con provvedimento del GE, salvo richiesta immediata di istruzioni al GE per il caso in cui le istanze dei



debitori o dei creditori dovessero risultare prima facie fondate (ad es. istanze di sospensione ex art. 624 bis c.p.c. depositate da tutti i creditori, ma non ancora lavorate dalla cancelleria o dal GE; provvedimento di sospensione ex art. 623 c.p.c. dell'unico titolo per cui si agisce ecc.), al fine di non gravare la procedura da inutili spese;

14. allegare alla relazione tutti i documenti utilizzati ai fini delle indagini demandate, nonché prova delle comunicazioni trasmesse alle parti;

15. partecipare all'udienza fissata ex art. 569 c.p.c. e a quella fissata per fornire i chiarimenti richiesti dalle parti o dal GE;

Al sottoscritto veniva concesso il termine di giorni 20 prima dell'udienza (20 dicembre) fissata per l'emissione dell'ordinanza di vendita, per l'invio alle parti della relazione ed il deposito in Cancelleria.

La data di inizio delle operazioni peritali veniva fissata, concordemente al custode e comunicata a cura dello stesso custode, per il giorno 11 Luglio 2023 presso i luoghi di causa.

La data della successiva udienza veniva fissata per il giorno 9 Gennaio 2024.

ESPONE

qui di seguito la relazione di consulenza tecnica d'ufficio.

RELAZIONE

La relazione è composta di n° 22 pagine ed è suddivisa nelle seguenti parti:



Svolgimento delle operazioni peritali

Le operazioni peritali hanno comportato n° 2 accessi (11.7-5.10.2023) condotti unitamente al custode; di detti sopralluoghi è stato redatto verbale, che viene allegato alla presente relazione (*Allegato n° 1*).

Ulteriore attività peritale eseguita, preliminarmente all'accesso, è stata quella di interrogazione delle banche dati per l'ottenimento delle visure catastali storiche dell'immobile oggetto di esecuzione e della relativa planimetria per poterla confrontare con la situazione riscontrata *in situ*. (*Allegati n° 3-4*)

Inoltre è stato eseguito accesso presso l'ufficio tecnico del Comune di Capena per verificare la conformità urbanistica ed edilizia dell'immobile pignorato (*Allegato n° 10-11-12*).

Poi, è stata eseguita indagine presso il Borsino immobiliare (*Allegato n° 9*) per la verifica dei prezzi di mercato locali al fine di confrontarli con quelli della Banca dati OMI investigata. (*Allegato n° 8*) confrontandoli con quelli reperiti presso le agenzie immobiliari di zona

L'accesso del 11.07.2023, come comunicato all'esecutato dal custode, è stato un sopralluogo presso i locali di Via Morlupo 27 in Capena in cui nessuno si è presentato. Successivamente, dopo che il custode ha richiesto ed ottenuto l'ordine di liberazione, è stato eseguito ulteriore accesso alla presenza del fabbro e dei carabinieri di Capena. Si è potuto effettuare l'accesso forzoso, quindi eseguire ispezione dei luoghi ed effettuare rilievi grafici e fotografici le cui risultanze si restituiscono in allegato. (*Allegato n° 5-7*)

L'esecutato non ha prodotto copia dell'atto di compravendita; il CTU ha poi estratto la trascrizione (*Allegato n° 2*).

Come disposto dal G.E., il CTU ha inviato alle parti via pec la relazione peritale depositando in Cancelleria la copia per l'esecutato non costituito. (*Allegati n° 14*). Nessuna osservazione è pervenuta al CTU nei termini.



Relazione

Nel fascicolo è presente la **Certificazione notarile, a firma della Dott.ssa Giulia Barbagallo notaio in Palermo, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari** alla data del 27 Marzo 2023; in



oltre il ventennio

Sui beni gravavano le seguenti formalità pregiudizievoli:



Ipoteca volontaria iscritta il 12.06.2006 a nn di formalità 38418/10214



mutuo di originari € 46.000,00 di durata 10 anni

Ipoteca giudiziale iscritta il 23.12.2015 ai nn di formalità 52042/8574



Pignoramento immobiliare trascritto presso la Conservatoria di Roma 2 in data 23/02/2023 ai nn di formalità 9851/6555 emesso dal Tribunale di



Non è stato possibile acquisire il titolo di provenienza (atto di compravendita) né dal notaio Rogante (perché ha smesso l'attività) né dal proprietario . Si è acquisita la trascrizione dell'atto a rogito notaio Franco Lupo del 22.05.1998 (*Allegato 2*).



Dalla verifica di corrispondenza tra l'atto di pignoramento, la relazione notarile attestante la titolarità del debitore esecutato e la visura catastale, risulta congruità dei dati catastali.

Per quanto concerne poi la conformità dello stato di fatto rispetto alla planimetria autorizzata con CES e depositata in Comune, la stessa è stata verificata nel corso dell'accesso del 05.10.2023

9a)-I beni pignorati sono: Negozio in Via Morlupo, 27 al Catasto fabbricati di Capena Fg 7 P.la 169 sub 7 cat C1 classe 3 superficie catastale 32 mq rendita € 399,12 come da Visura storica per immobile, planimetria catastale (*Allegato n° 3-4*). Come si può osservare dalla restituzione satellitare, dalla planimetria catastale e da estratto di mappa in atti, l'immobile pignorato affaccia a E su Via Morlupo, a N con scala di accesso stesso immobile a S con altro immobile P.la 476. Si restituisce immagine satellitare del bene pignorato con individuazione dell' immobile. (*Allegato n° 6*)

9c)-All'atto del sopralluogo si è verificato che l'immobile era chiuso e abbandonato ma nella piena disponibilità del debitore esecutato. Come riportato sul verbale di accesso è stato necessario l'accesso forzoso.

9d-e)-Non risultano vincoli che rimangano a carico dell'acquirente pertanto non debbono essere cancellati;

9f)-Per la regolarità urbanistica ed edilizia si riferisce che, il fabbricato di cui il negozio fa parte giace in zona B di Piano Regolatore; il negozio, già parte dell'edificio, è stato autorizzato in forza di Concessione edilizia in sanatoria n° 61 del 5 marzo 1998 pratica 386 del 31.3.1995, rilasciata secondo legge 724 del 30.12.1994 a Pompei Maria Cristina. (*Allegato n° 10-11-12*)

Non si riscontra Certificato di agibilità.

Dalla verifica a seguito di accesso e dal confronto con l'ultima planimetria autorizzata si osserva la rispondenza dei locali al Progetto di Concessione edilizia in Sanatoria 61 del 1998 (*Allegato n° 11*).



Non esistono vincoli di natura archeologica o il vincolo Paesaggistico
(Allegato n° 13).

9h)- Non essendoci condominio, non ci sono spese condominiali.



RELAZIONE DI STIMA DEI BENI

La stima dei beni in oggetto viene effettuata applicando il metodo di stima di confronto che si esplica attraverso le seguenti fasi:

- Individuazione di prezzi di compravendita di beni analoghi;
- Attribuzione del giusto prezzo del bene da stimare in riferimento alla collocazione nella serie dei prezzi noti.

Non essendo in presenza di un contesto territoriale in cui vi sia una dinamica continua e costante del mercato immobiliare anche alla luce della recente crisi del mercato immobiliare e della ubicazione del bene, ne deriva una difficoltà oggettiva a reperire prezzi attendibili univocamente.

Pertanto, nella ricerca del più probabile prezzo di mercato da attribuire ai singoli beni oggetto di stima, si ritiene attendibile fare riferimento a :

Quotazioni assunte mediante indagine di mercato effettuate presso operatori immobiliari esercenti nel territorio e per immobili di caratteristiche simili e/o analoghe, da confrontare con i prezzi ufficiali desumibili dalla Banca dati dell’Agenzia delle Entrate Osservatorio del Mercato immobiliare; indagini tese ad accertare per i singoli immobili i valori di mercato unitari medi riferiti all’unità di consistenza che, per le specifiche valutazioni estimative, è assunta al metro quadrato di “ Superficie commerciale”; quale superficie totale dell’immobile in esame, somma della superficie totale residenziale e di quella totale per servizi ed accessori esclusivi ragguagliata ad essa mediante l’applicazione di opportuni coefficienti di adeguamento; ovvero:

$$S_{com} = S_{lr} + \sum K_i \times S_i$$

Con:

- S_{lr} Superficie lorda residenziale;
- K_i Coefficiente di ragguaglio per servizi ed accessori esclusivi;
- S_i Superfici lorde per servizi ed accessori esclusivi (balconi, terrazzi, cantine, soffitte, lastrici solari etc.);



Tali valori di mercato unitari medi vengono assunti ed esposti per ogni singolo immobile nell'ambito della specifica valutazione del bene.

Nella valutazione delle superfici commerciali si terrà conto dei seguenti coefficienti K_i secondo quanto disposto dall'Agenzia del Territorio che adotta il principio di riferimento del DPR 138 del 23.3.1998 per la determinazione della consistenza

Autorimesse	$K_i = 0,50$
Pertinenze di Ornamento (Terrazze, Balconi, portici, tettoie, giardini)	
Comunicanti (fino a 25 mq)	$K_i = 0,30$
(oltre i 25 mq)	$K_i = 0,10$
Non Comunicanti (fino a 25 mq)	$K_i = 0,15$
(oltre i 25 mq)	$K_i = 0,05$
Pertinenze accessorie (Cantine, box, locali di deposito, soffitte)	
Comunicanti	$K_i = 0,50$
Non Comunicanti	$K_i = 0,25$
Superficie scoperta -corte	
(fino alla superficie dell'Unità immobiliare)	$K_i = 0,10$
(oltre la superficie dell'Unità immobiliare)	$K_i = 0,02$
Inoltre si assume per le Costruzioni non autorizzate	$K_i = 0,00$
Il valore degli immobili viene determinato come segue:	

$$V_{Fi} = k \times V_f \times S_C$$

dove

V_{Fi}	Valore del fabbricato
K	coefficiente dipendente dalla percentuale dei lavori eseguiti rispetto a quelli necessari a completare l'immobile
V_f	valore unitario dell'immobile finito
S_C	superficie commerciale



Va precisato, però, che la stima del valore delle singole unità è stato effettuato in considerazione dello stato attuale e non certo al lordo delle modifiche, migliorie, o danneggiamenti apportate con capitali propri o nel corso degli anni dai fruitori ovvero provocati per scarsa manutenzione o incuria dagli stessi.

Il riferimento per il prezzo /mq è nella forbice proposta dal Listino Ufficiale redatto dall'OMI (Osservatorio del Mercato immobiliare) identificato per ogni comune; nello specifico per il Comune di Capena Zona Centrale (*Allegati n° 8*), 1^o semestre 2023 (ultimo valore disponibile) raffrontato con i prezzi desunti da Borsino immobiliare di Zona

Stato dei luoghi

Nel corso degli accessi è stato possibile osservare lo stato degli immobili di cui si restituisce documentazione fotografica (*Allegato n° 5*).

Il bene pignorato è un negozio in un condominio di due piani che ha accesso da Via Morlupo nel centro di Capena; si trova in una posizione centrale a 300 m dal palazzo Comunale centro del Paese a 13 km dalla stazione ferroviaria di Fara Sabina sulla linea che collega a tutto l'anello ferroviario di Roma a 8 km dal casello autostradale di Fiano Romano sulla A1.

La struttura della palazzina è realizzata in travi e pilastri e i solai in laterocemento. La copertura del fabbricato è un tetto a falde.

Immobile in zona residenziale/commerciale di vetusta costruzione con finiture di buona qualità; ma abbandonato quindi in stato di degrado con due vetrine sulla strada e bagno cieco a servizio, termoautonomo con sistema di allarme.

Internamente intonacato e tinteggiato ad eccezione del bagno dove sono posate maioliche sulle pareti fino a 2 m di altezza circa.

Non è stata prodotta l'attestazione di costruzione nel rispetto della Normativa relativa al contenimento energetico (L 10/91) né è dotato di attestato di prestazione energetica; pur essendo presente l'interruttore differenziale salvavita non si dispone della certificazione impianti secondo il DM 37/2008 o Legge 46/90.



STIMA DEGLI IMMOBILI

Locale P.T Fg 7 p.la n. 196 sub 7 Cat C1 Via Morlupo, 27 S. Catast. 32 mq

Consistenza

Dall'osservazione dei luoghi e della planimetria catastale, il locale si compone di una zona d'ingresso all'interno del locale, un locale negozio ed un bagno.

	VANI PRINCIPALI	PERTINENZE DI ORNAMENTO	PERTINENZE ACCESSORIE	SUPERFICIE PERTINENZE mq	SUPERFICIE ACCESSORI mq	SUPERFICIE ABITABILE mq	SUPERFICIE UTILE mq
Locale Via Morlupo 27 PT Capena	Negozio					21,36	
	Bagno					3,12	
		Comunicanti	Fino a 25 mq	0,00			0,00
			Oltre i 45 mq	0,00			0,00
	TOTALE						0,00
		Corte fino a					0,00
		30%	Incremento per muri perimetrali ed interni				24,48
						TOTALE	31,82

Come si osserva la consistenza riscontrata a seguito di misurazioni ed osservazione degli ambienti è confrontabile con quella riportata sulle visure catastali (*Allegato n° 3*). pari a 32 mq.



VALORE UNITARIO DEGLI IMMOBILI

Come detto sono state effettuate analisi di mercato e ricercati i valori del mercato di Zona del Borsino immobiliare e dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (Agenzia delle Entrate) perché è stata considerata la consistenza sulla scorta delle Istruzioni della stessa Agenzia.

Agenzia Abitare Capena (negozi) €/mq 1.000

Borsino Immobiliare (Negozi min-max) €/mq 754-1208 €
(All.to n° 9)

OMI 1[^] sem 2023 *(Allegato n° 8)*

Negozi €/mq 950 -1.350

Ponendosi ad un valore medio basso della forbice proposta in quanto si tratta di locali di buona godibilità ma mal conservati, si ritiene che una valutazione corretta della quota parte commerciale al finito sia di €/mq 1.000 con un coefficiente dipendente dallo stato di finitura pari a 0,90.



Valutazione

Locale

-Superficie commerciale	$S_{com} = 32,00 \text{ mq}$
-Valore unitario al finito	$V_F = \text{€/mq } 1.000,00$
-Coefficiente dipendente dallo stato di finitura	$K = 0,90$

Da cui il valore stimato è :

$$V_{N1} = 0,90 \times 1.000,00 \times 32,00 = \text{€ } \mathbf{28.800,00}$$

Per completezza lo scrivente sottopone anche il prezzo abbattuto del 10% quale riduzione del valore di mercato per l'assenza della garanzia per Vizi,

$$V_{A12021} = V_{A1} \times (1-10\%) = \text{€ } \mathbf{25.920,00}$$


Naturalmente il bene deve essere venduto come Unico Lotto.



Allegati

Alla presente relazione vengono allegati i seguenti documenti:

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 4.1
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 7
Allegato 8
Allegato 9
Allegato 10
Allegato 11
Allegato 11
Allegato 13
Allegato 14



Il sottoscritto, ritenendo di avere completato il mandato assegnatogli, rimette alla S.V. Ill.ma il presente elaborato peritale rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Guidonia, 15 Dicembre 2023

Il Consulente Tecnico d'Ufficio
Dott. Ing. Paolo Terrone



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Giudice dell'Esecuzione Dr. PIOVANO



R.G.Es N.36/2023

Allegati della relazione

Dal numero 1 al numero 14

